

ORDINE DEL GIORNO n. 227

Il Consiglio regionale

premesso che

- la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10 (Servizi domiciliari per persone non autosufficienti) definisce le modalità con cui assicurare interventi a domicilio;
- la Delibera di Giunta regionale 6 aprile 2009, n. 39-11190 sui servizi domiciliari definisce il riordino delle prestazioni a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti;
- la Delibera di Giunta regionale 30 marzo 2005, n.17-15226 definisce i parametri del nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti;
- la Delibera di Giunta regionale 28 gennaio 2011 n. 13-1439 ridefinisce i criteri di appropriatezza organizzativa, clinico-gestionale per le attività di recupero e rieducazione funzionale e per le attività di lungodegenza;

considerato che

- la DGR 13-1439 evidenzia criticità del percorso di continuità assistenziale nelle fasi di post-acuzie;
- la DGR suddetta, al fine di rendere più appropriato il percorso, ridefinisce in particolare i giorni massimi di permanenza nei percorsi riabilitativi e di lungodegenza ospedaliera;
- in particolare si prevede di realizzare “strutture extraospedaliere di continuità assistenziale a rilevanza sanitaria” per molte tipologie di pazienti che non possono seguire un percorso di continuità di cure in residenzialità o a domiciliarità;
- accanto a tali situazioni ve ne sono altre relative a persone non autosufficienti croniche, che potrebbero invece essere seguite in residenza o a domicilio, ma che non lo sono per le attuali carenze di fondi;

ritenuto inoltre che

- la lentezza nell’avvio di nuovi interventi domiciliari e residenziali (è ragionevole stimare in oltre diecimila le persone già valutate dalle apposite unità di valutazione) determina accessi impropri al pronto soccorso e l’acutizzarsi di patologie diversamente controllabili;

- occorre rapidamente procedere in applicazione del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 secondo cui “qualora il Piano assistenziale individuale non sia adottato entro sessanta giorni sono comunque assicurati primi interventi di cura”;

impegna la Giunta regionale del Piemonte

ad adottare le Delibere previste dalla l.r. 10/2010 ed in particolare a prevedere, accertata la condizione di non autosufficienza, la pronta concessione di una quota sanitaria in denaro tale da assicurare primi interventi di cura.

====oOo====

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 19 maggio 2011*